



Decreto Dirigenziale n. 261 del 07/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA. MARTA PELLI (LEGALE RAPPRESENTANTE LA SIG.RA MARTELLO ANNA). ATTIVITA': LAVORAZIONE DELLE PELLI (INCHIODATURA PELLI). SEDE PRODUTTIVA: VIA XII APOSTOLI DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.LGS. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt. disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito il 5/02/2010 con prot. n. 104815 la ditta *MARTA PELLI* ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, per attività di lavorazioni delle pelli (inchiodatrice) da esercitarsi nell'impianto ubicato in Via XII Apostoli del Comune di Solofra (AV);
- CHE ad essa sono allegati:
il progetto e la relazione a firma del dr. Giuseppe Del Regno iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 36369 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

- CHE, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.LGS. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286:
 - a. l'impianto:
 - I. è nuovo secondo definizione dell'art. 268 lett.m d.lgs. 152/2006;
 - II. non è in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo decreto legislativo;
 - b. dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
 - c. CHE con nota prot. n. 129245 del 12/02/2010 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 25/02/2010;
 - d. CHE in tale seduta, il tecnico della ditta dr. Del Regno, da essa delegato, preliminarmente richiede un breve rinvio della seduta al fine di poter produrre ulteriore documentazione; la Conferenza accoglie tale richiesta e decide riconvocarsi dopo la presentazione degli stessi;
 - e. CHE con nota acquisita agli atti prot. n. 192654 del 3/03/2010, la ditta ha prodotto gli atti integrativi (con relazione tecnica a firma dell'Ing. Petrone Pietro Salvatore) e con nota del Settore prot. n. 301928 del 7/04/2010 è stata riconvocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 15/04/2010;
 - f. CHE in tale seduta, la Conferenza esaminato il progetto, anche in via istruttoria, così come proposto ed integrato ha espresso unanime parere favorevole, subordinando la messa in esercizio dell'attività, alla produzione di apposita certificazione da cui si evince l'allacciamento alle fognie comunali;
 - g. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
 - h. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
 - i. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 339444 del 19/04/2010;
 - j. CHE si è acquisita con prot. n. 665016 del 095/08/2010 la fotocopia del bonifico di € 370,15 (trecentosettanta/15), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004.

RITENUTO:

- potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di lavorazione delle pelli (inchiodatrice) da esercitarsi in Via XII Apostoli del Comune di Solofra (AV).

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt.;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio e dal Responsabile del procedimento dott.ssa Rosanna Dattoli

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.LGS. 3 aprile 2006, n.152, l'autorizzazione definitiva con durata quindicennale in favore della ditta MARTA PELLI (*legale rappresentante la sig.ra Martello Anna*) per le emissioni derivanti dall'attività di lavorazioni delle pelli (inchiodatrice) da esercitarsi nell'impianto sito in Via XII Apostoli del Comune di Solofra (AV);
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
 - b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
 - e) che prima della messa in esercizio dell'attività la ditta produca, al Settore, certificazione attestante l'allacciamento alla fogna comunale;
 - f) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Solofra e all'ARPAC al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
 - g) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
 - h) che la ditta comunichi a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Solofra e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);
 - i) effettuare, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli

- esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
- l) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:
- I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- m) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- n) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui di cui al punto 4i;
- o) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di precisare ulteriormente che:
- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto n. 4-i dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
 - qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
 - i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 6) di puntualizzare ulteriormente che:
- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;
 - la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- 7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime, sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
- 8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

- 11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Marta Pelli con sede in Solofra (AV) alla Via XII Apostoli;
- 12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Solofra , all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino (ex AV/2), ed all'ARPAC– Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)